FONDAZIONE DESTINATION VERONA & GARDA FOUNDATION

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisto di lavori, servizi e forniture da parte della Fondazione Destination Verona&Garda Foundation, nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia ed in ossequio ai principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

2. L'adozione e l'applicazione del presente Regolamento è finalizzata a garantire la correttezza, la rapidità e l'efficienza delle procedure di aggiudicazione, nonché la qualità delle prestazioni acquisite.

3. La Fondazione aggiudica i contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di efficienza, efficacia ed economicità, di tempestività, buona fede e correttezza reciproca, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. Ai medesimi principi la Fondazione si ispira anche nella fase dell'esecuzione del contratto.

4. Gli affidatari di contratti con la Fondazione sono tenuti a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme legislative e dai contratti collettivi

5. La Fondazione provvede ad indicare nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che possono trovare applicazione in ciascuno specifico affidamento.

6. In un'ottica di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, la Fondazione assicura l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

7. La Fondazione garantisce la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici, ricorrendo alle piattaforme e/o ai sistemi di approvvigionamento digitale.

Articolo 2

Norme applicabili

1. La Fondazione conforma l'attività contrattuale alla disciplina posta dal Decreto Legislativo n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici - e dalle leggi nel tempo vigenti applicabili agli enti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici nel Codice dei contratti pubblici.

2. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate in coerenza con quelle del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni legislative nazionali ed europee che regolano la materia.

3. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi pubblici vincolati trova applicazione la specifica normativa in materia.

Articolo 3

Contratti esclusi

1. Le disposizioni del Regolamento non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

Sono contratti esclusi quelli previsti dall'art. 56 del Codice dei contratti pubblici. In particolare, rientrano fra i contratti esclusi quelli aventi ad oggetto:

a) acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) servizi legali di:

1) rappresentanza legale della Fondazione da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, sia in procedure arbitrali/conciliative sia in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche nazionali, straniere, sovranazionali o internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

c) contratti di lavoro per i quali trova applicazione il Regolamento della Fondazione per la selezione del personale e per il conferimento di incarichi di collaborazione, nel rispetto della disciplina normativa vigente.

Articolo 4

Pubblicità e trasparenza

1. In conformità ai principi di pubblicità e trasparenza, la Fondazione assicura l'ostensione degli atti delle procedure di affidamento e relativi all'esecuzione dei contratti nelle forme e nei termini previsi dall'art. 35 del d.lgs 36/2023. In particolare, viene assicurato il diritto d'accesso con modalità digitali, anche tramite la piattaforma di *e-procurement* utilizzata.

Articolo 5

Programmazione

1. La Fondazione adotta i documenti di programmazione di cui all'art. 37 del Codice dei contratti pubblici, con riferimento ai contratti di lavori d'importo stimato pari o superiore ai 150.000 euro e ai contratti di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore ad euro 140.000.

Articolo 6

Decisione di contrarre

1. Ogni procedura di aggiudicazione, anche in affidamento diretto, è preceduta dall'adozione della decisione di contrarre, con cui la Fondazione manifesta la volontà di addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Il provvedimento individua, quantomeno, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici, i criteri di selezione delle offerte, il RUP e la procedura prescelta per l'affidamento del contratto.

3. In caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua, quantomeno, l'oggetto, l'importo, il RUP e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta di quest'ultimo, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Articolo 7

Competenze

1.La decisione di contrarre è adottata dal Consiglio di amministrazione o, ove nominato e nei limiti dei poteri delegati, dal Direttore della Fondazione. La delibera indica le ragioni del contratto, l'oggetto, le principali clausole contrattuali con la previsione di eventuali penali nonché di eventuali garanzie fideiussorie, la procedura di scelta, i requisiti di ammissione e i criteri di aggiudicazione. Con la delibera di indizione possono essere anche indicate le garanzie fideiussorie da richiedere all' aggiudicatario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. All'aggiudicazione del contratto provvede, su proposta del responsabile del procedimento, l'organo che ha deliberato l'avvio della procedura.

3. Agli affidamenti diretti provvede il Consiglio di amministrazione o, ove nominato e nei limiti dei poteri delegati, il Direttore della Fondazione.

4. L'espletamento della procedura può essere delegato a centrali di committenza o altri soggetti idonei. All'aggiudicazione del contratto provvede l'organo che ha deliberato l'avvio della procedura.

Articolo 8

Termini di durata delle procedure

1. Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono concluse entro i termini indicati dal d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.3, laddove applicabili. In particolare, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara sono concluse entro il termine di quattro mesi se aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiose, ed entro il termine di tre mesi se aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

2. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti sottosoglia avviene entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del Codice.

Articolo 9

Responsabile unico del progetto

1. Nel provvedimento di decisione di contrarre è altresì indicato il soggetto cui sono attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici.

2. Il RUP è scelto tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 c. 2 e all'All. I.2 del Codice. La Fondazione si riserva di adottare provvedimenti generali concernenti l'individuazione dei soggetti cui conferire i compiti propri del Responsabile del Progetto.

3. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

4. Il RUP esercita le proprie funzioni nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Regolamento. In particolare, il RUP assicura il corretto svolgimento della procedura di affidamento e vigila, direttamente o tramite il supporto amministrativo e/o tecnico, sulla corretta esecuzione dei contratti. In ogni caso, il RUP rende conto alla stazione appaltante dei provvedimenti che assume.

Articolo 10

Conflitto d'interessi e obbligo di astensione

1. Gli amministratori, il personale della Fondazione e i soggetti esterni eventualmente coinvolti che rivestano la funzione di Responsabile del Progetto, così come tutte le altre figure a qualunque titolo e per qualunque ragione coinvolte nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento, sono tenute a comunicare immediatamente al Direttore della Fondazione eventuali situazioni di conflitto d'interessi - anche meramente potenziale – astenendosi da qualunque attività relativa alla procedura.

2. Se la situazione di conflitto d'interessi riguarda il Direttore, questi è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente, astenendosi dal compimento di qualsivoglia attività connessa alla procedura. Il Presidente, qualora versi in una situazione di conflitto d'interessi, è tenuto a convocare

il Consiglio di amministrazione e ad astenersi dal compimento di attività relative alla procedura che lo vede coinvolto.

3. Si ha conflitto d'interesse in presenza di un interesse personale, diretto o indiretto, che possa essere percepito come pericolo all'imparzialità e indipendenza nella gestione della procedura di affidamento. Costituiscono situazioni tipiche di conflitto di interessi, in via esemplificativa e non esaustiva, l'adozione di decisioni o lo svolgimento/la partecipazione ad attività che possono coinvolgere interessi personali di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, (incluse pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici) del soggetto coinvolto, del coniuge, di parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, di conviventi, di persone con cui il soggetto coinvolto abbia rapporti di frequentazione abituale o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero che possano coinvolgere interessi di qualunque natura, anche non patrimoniali, di soggetti o organizzazioni (società, associazioni anche non riconosciute, comitati, ecc.) di cui il diretto interessato sia tutore, curatore, amministratore di sostegno, amministratore, gerente, dirigente, procuratore o agente.

Articolo 11

Procedure per l'affidamento di contratti soprasoglia

1. La scelta dell'operatore economico affidatario per i contratti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice può avvenire con procedure aperte, procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.

2. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara pubblicato sul sito della Fondazione.

3. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara pubblicato sul sito della Fondazione. Sulla base delle informazioni ricevute con le domande di partecipazione la Fondazione individua gli operatori da invitare alla gara in base a criteri o regole oggettivi, non discriminatori e indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. Il numero di operatori invitati non può comunque essere inferiore a 5.

4. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Gli operatori economici invitati, selezionati fra quelli che avevano manifestato interesse ed in base a criteri o regole oggettivi, non discriminatori e indicati nel bando di gara o nell'invito a

confermare l'interesse possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. La Fondazione, nell'atto di avvio della procedura, può anche prevedere che il contratto possa essere direttamente assegnato sulla base delle offerte iniziali, senza ulteriore negoziazione.

5. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di avviso di gara gli operatori economici da consultare sono, in genere, in numero non inferiore a 3, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie, sulla base di una valutazione di qualità e prezzo, l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

6. Per la puntuale disciplina delle procedure soprasoglia si rimanda alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 12

Procedure per l'affidamento di contratti sottosoglia

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, i contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice possono essere affidati mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

In particolare, la Fondazione affida:

a) contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a **5.000 euro**: affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici ed in deroga al principio di rotazione;

b) contratti di lavori, servizi e forniture di importo compreso **fra 5.000 e 40.000 euro:** affidamento diretto, preferibilmente previa richiesta di almeno 3 preventivi;

c) contratti di lavori di importo compreso **fra 40.000 e 150.000** euro e contratti di servizi e forniture di importo compreso **fra 40.000 e 140.000** euro: affidamento diretto previa richiesta di almeno 5 preventivi, salvo deroghe per specifiche e motivate esigenze;

d) contratti di lavori di importo compreso fra 150.000 e 1.000.000 euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

e) contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice: d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

f) contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

2. Nelle ipotesi in cui la stazione appaltante può ricorrere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di raccogliere due o più preventivi degli operatori economici potenziali contraenti.

3 La Fondazione, laddove lo ritenga opportuno e conforme ai principi generali del Codice, può disporre che l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avvenga secondo le procedure previste dall'art. 70 del Codice e dall'art. 11 del presente Regolamento

Articolo 13

Principio di rotazione

1. I contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vengono affidati nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici. Il principio di rotazione mira a garantire la concorrenza, l'accesso al mercato e la non discriminazione degli operatori economici, impedendo il consolidamento di rapporti esclusivi a indebito vantaggio di alcuni di essi.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

3. Il principio di rotazione è derogato nelle seguenti ipotesi:

a) per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000

b) in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa.

c) qualora non siano stati posti limiti al numero di operatori economici da invitare nell'ambito di una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 c.1 lett. c), d) ed e) del d.lgs 36/2023.

4. Ai sensi dell'art. 49 c. 3 del Codice, in caso di ripartizione degli affidamenti in più fasce in ragione del valore economico, il divieto di doppio affidamento trova applicazione nell'ambito di ciascuna fascia. La Fondazione, ai fini dell'attuazione della suddetta previsione normativa, adotta con apposito regolamento l'Elenco dei fornitori, contenente la suddivisione degli affidamenti in più fasce d'importo.

Articolo 14

Affidamento diretto

1. La Fondazione, laddove ciò sia consentito, affida direttamente contratti di lavori, servizi e forniture all'operatore economico individuato anche mediante la previa consultazione di più operatori economici secondo quanto disposto di seguito, ed in particolare:

a) contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a **5.000 euro**: affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici ed in deroga al principio di rotazione;

b) contratti di lavori, servizi e forniture di importo compreso **fra 5.000 e 40.000 euro:** affidamento diretto, preferibilmente previa richiesta di almeno 3 preventivi;

c) contratti di lavori di importo compreso **fra 40.000 e 150.000** euro e contratti di servizi e forniture di importo compreso **fra 40.000 e 140.000** euro: affidamento diretto previa richiesta di almeno 5 preventivi, salvo deroghe per specifiche e motivate esigenze;

2. Qualora la Fondazione intenda procedere alla consultazione di più operatori economici, essi sono individuati fra quelli regolarmente iscritti all'Elenco fornitori o all'esterno dell'Elenco, o ancora fra gli operatori iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 c.3 lett. c) dell'All II.1 del Codice. La Fondazione formula nei confronti degli operatori così individuati una richiesta di preventivo, contenente le informazioni funzionali alla corretta

presentazione dell'offerta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: oggetto della prestazione, relative caratteristiche tecniche, durata della prestazione, importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e degli eventuali accessori previdenziali) e assegnando un termine per l'invio del preventivo. Ricevuti i preventivi, la Stazione appaltante sceglie discrezionalmente, senza alcuna necessità di confronto o comparazione, l'operatore economico contraente e, previa verifica dei requisiti, procede all'adozione del provvedimento di decisione a contrarre e contestuale aggiudicazione.

3. Laddove maggiormente corrispondente alle esigenze della Fondazione, l'affidamento diretto può essere disposto senza previa consultazione di più operatori economici.

4. Nel caso di affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni con cadenza semestrale mediante sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti compiuti in ciascun semestre. La Stazione appaltante procede alla verifica del campione indicato entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun semestre, ricorrendo a strumenti di sorteggio, anche mediante appositi software, che siano facilmente verificabili e non consentano la previsione o manipolazione dei risultati.

5. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di decisione a contrarre, qualora le verifiche non abbiano avuto esito negativo, la Fondazione provvede alla stipulazione del contratto.

Articolo 15

Procedura negoziata senza bando

1. Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs 36/2023, la Fondazione ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di:

a) contratti di lavori di importo compreso fra 150.000 e 1.000.000 euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

b) contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice: d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove

esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

c) contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

2. Il provvedimento di decisione di contrarre che dispone l'avvio della procedura negoziata senza bando contiene, in particolare, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la sintetica indicazione delle ragioni della scelta della procedura seguita, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione dell'Elenco dei fornitori, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

3. La Fondazione si riserva di individuare gli operatori economici da invitare sia fra quelli regolarmente iscritti all'Elenco dei fornitori sia all'esterno dell'Elenco, mediante apposita indagine di mercato o previa consultazione degli elenchi di cui all'art. 1 c.3 lett. c) dell'All II.1. Qualora la Stazione appaltante si avvalga dell'Elenco dei fornitori, è fatta salva la possibilità di invitare anche operatori economici esterni.

4. Gli operatori economici individuati vengono contemporaneamente invitati a presentare la propria offerta. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

a) L'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

b) I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati dagli Albi o Elenchi, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati ivi inseriti;

c) Il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) Il criterio di aggiudicazione prescelto e, nell'ipotesi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

e) Metodo per l'individuazione delle offerte anomale;

f) La misura di eventuali penali;

g) L'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) L'eventuale richiesta di garanzie;

i) Il nominativo del soggetto affidatario dei compiti del RUP;

j) Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti

5. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione appaltante procede alla nomina della commissione aggiudicatrice, per la cui composizione si rimanda agli artt. 93 e 51 del Codice.

6. La stazione appaltante verifica in capo al contraente il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l'assenza delle cause di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante provvede alla stipulazione del contratto

Articolo 16

Criteri di aggiudicazione e verifica dell'anomalia

1. In relazione alla natura e al contenuto del contratto, quali criteri di scelta possono essere utilizzati quello del minor prezzo o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 108 c. 2 del Codice.

2. Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara sono indicati anche i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi o, ove la ponderazione non sia possibile, l'ordine decrescente di importanza. La composizione della commissione incaricata della valutazione è deliberata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di essa possono essere chiamati a far parte componenti del Consiglio di amministrazione, dipendenti della Fondazione e, ove necessario, esperti esterni. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

3. Nelle procedure sottosoglia da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, la Fondazione indica negli atti di gara (o sorteggia in sede di valutazione) il metodo di calcolo dell'anomalia che intende applicare, scegliendolo fra quelli indicati dall'Allegato II.2 del Codice. Qualora le offerte siano pari o superiori a cinque, è disposta l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale. In ogni caso le stazioni appaltanti possono

procedere alla verifica facoltativa dell'anomalia, valutando la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Articolo 17

Requisiti di partecipazione

1.I requisiti specifici di partecipazione, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, sono fissati all'atto della deliberazione di avvio della procedura.

2. Potranno essere richiesti requisiti minimi di:

a) idoneità professionale con richiesta di attestazione dell'iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, idoneo ad attestare lo svolgimento dell'attività nello specifico settore oggetto del contratto o in settore affine;

(b) capacità economica e finanziaria con richiesta di dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

(c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, con richiesta di attestazione di competenze professionali ed esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nei dieci anni precedenti, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3 Per gli appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro il possesso dei requisiti è documentato con la produzione di una attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) autorizzati dall'ANAC.

Articolo 18

Offerte, stipulazione del contratto e garanzie

1. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per l'offerente per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione o per il diverso termini indicato dalla documentazione della procedura.

2. Le offerte non son vincolanti per la Fondazione; nell'atto di indizione della procedura viene formulata espressa riserva di non procedere all'aggiudicazione, a piena discrezionalità della Fondazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

3. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti sottosoglia avviene entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. Non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del Codice. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta con modalità informatiche, oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo di posta elettronica certificata.

4. Nelle procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, se non in presenza di specifiche e motivate esigenze e comunque in misura non superiore all'1% dell'importo previsto per il contratto.

5. Previa adeguata motivazione, la Stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice. Essa, quando richiesta, non può superare il 5% dell'importo contrattuale.

Articolo 19

Motivi di esclusione

1. Non possono stipulare contratti con la Fondazione e sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti coloro che si trovino in una delle situazioni ostative previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. Qualora la situazione ostativa sopravvenga nel corso della procedura è motivo di esclusione dalla stessa e, qualora sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto, è motivo di risoluzione del rapporto.

Articolo 20

Contratti attivi, a titolo gratuito e di sponsorizzazione

1. L'affidamento dei contratti attivi e a titolo gratuito è regolato dall'art. 13 c. 2 e c. 5: pertanto, laddove sia configurabile un'opportunità di guadagno economico, anche indiretto, a favore dell'operatore, la selezione di quest'ultimo dovrà avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza,

concorrenza e accesso al mercato, del principio del risultato e del principio della fiducia

2. Ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Codice, i contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 40.000 devono essere affidati previa pubblicazione sul sito della Fondazione – per almeno 30 giorni – di avviso di ricerca dello sponsor o di ricezione di una proposta di sponsorizzazione. La negoziazione con gli operatori che abbiano manifestato interesse è ispirata ai principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Articolo 21
Norma finale

Le disposizioni del Regolamento che risultassero incompatibili con la disciplina legislativa sopravvenuta applicabile ai soggetti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici saranno da considerare implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con essa.

Per quanto non espressamente disposto troveranno applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici applicabili ai soggetti privati qualificati come amministrazioni aggiudicatrici.